

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LIGURIA

Deliberazione statutaria della Regione Liguria approvata a norma dell'art. 123 comma 2 della Costituzione in data 28 gennaio 2005.

pag. 2

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2005 N. 1

Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.

pag. 17

DELIBERAZIONE STATUTARIA DELLA REGIONE LIGURIA APPROVATA A NORMA DELL'ARTICOLO 123 COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE

Testo approvato in seconda lettura dal Consiglio regionale nella seduta del 28 gennaio 2005.

STATUTO DELLA REGIONE LIGURIA

PREMESSA

La Liguria, stretta tra monti e mare in paesaggi di poetica bellezza, fitta di itinerari che, intrecciandosi tra la costa e l'interno, valorizzano la funzione essenziale del più grande sistema portuale del Mediterraneo, "porta" dell'Europa sul mondo, è regione di antica fisionomia. Naturalmente predisposta all'accoglienza e chiamata a fecondi rapporti internazionali, che ne hanno arricchito i caratteri originari, aprendoli agli impulsi delle diverse e più lontane culture, è area promotrice di valori di libertà e di indipendenza che, dal lontano Medioevo al Risorgimento e alla Resistenza, si sono sviluppati in armonioso rapporto con un Cristianesimo di profonda istanza solidale e partecipativa. Memore delle sue tradizioni e fedele alla lunga ed intensa storia che ha formato l'identità ligure come luogo di incontri positivi,

Il Consiglio regionale approva il seguente

STATUTO DELLA REGIONE LIGURIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Costituzione della Regione)

1. La Liguria, Regione autonoma della Repubblica italiana una e indivisibile, secondo i principi fissati nella Costituzione e nello Statuto, è espressione della comunità regionale, la rappresenta, ne sostiene lo sviluppo, promuove la realizzazione della persona.
2. La Regione è costituita dalla comunità residente e si articola nel sistema delle Autonomie locali.

3. La Regione sostiene le Comunità dei Liguri nel Mondo.
4. Il capoluogo della Regione è Genova. Gli organi della Regione possono riunirsi in sede diversa dal capoluogo.
5. La Regione ha una bandiera e uno stemma, stabiliti con legge regionale.

Articolo 2

(Principi dell'ordinamento e dell'azione regionale)

1. La Regione ispira il proprio ordinamento ed informa la propria azione ai principi di libertà, democrazia, uguaglianza, sussidiarietà, pluralismo, pace, giustizia, solidarietà.
2. La Regione:
 - a) tutela la persona e sostiene la famiglia rimuovendo gli ostacoli che ne limitano il pieno sviluppo;
 - b) assicura, con azioni positive, le pari opportunità in ogni campo, sulla base dei principi di pari diritti e pari trattamento tra le donne e gli uomini;
 - c) riconosce e sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale e applica il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale di azione legislativa e amministrativa e nel rapporto con gli enti locali, le comunità e le autonomie funzionali;
 - d) tutela il diritto alla salute e garantisce un efficace sistema di protezione sociale;
 - e) opera per superare le disuguaglianze sociali;
 - f) opera le scelte fondamentali per lo sviluppo della sua comunità esercitando le funzioni legislative, di programmazione, di pianificazione, di indirizzo e di coordinamento, nonché le funzioni amministrative che necessitano di gestione unitaria a livello regionale;
 - g) conforma la propria azione alle caratteri-

stiche della Liguria valorizzandone le specificità storiche, linguistiche, culturali, sociali e geografiche;

- h) persegue obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia e di trasparenza;
 - i) opera per salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico ed ambientale della Liguria e promuove lo sviluppo sostenibile;
 - j) partecipa attivamente al processo di trasformazione dello Stato in senso federale richiedendo forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base delle proprie vocazioni e delle proprie risorse, in particolare valorizzando il ruolo del sistema dei porti liguri anche nel perseguire obiettivi di sussidiarietà fiscale;
 - k) valorizza la libertà di iniziativa economica ed opera per assicurare la piena occupazione;
 - l) promuove un sistema di istruzione e formazione che favorisca la crescita personale nell'intero arco della vita.
3. La Regione persegue l'integrazione degli immigrati residenti nel proprio territorio, operando per assicurare loro il godimento dei diritti sociali e civili.

Articolo 3

(Collaborazione istituzionale)

1. La Regione, nelle forme consentite dall'ordinamento della Repubblica, promuove iniziative di collaborazione e di raccordo con altre Regioni.
2. La Regione informa i propri rapporti con le Autonomie Locali a principi di pari dignità, di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell'interesse delle comunità rappresentate.

Articolo 4

(Rapporti con l'Unione europea)

1. La Regione partecipa alla costruzione e al rafforzamento dell'Unione Europea quale istituzione necessaria per la valorizzazione e lo svi-

luppo dei suoi territori al fine di raggiungere obiettivi comuni.

2. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità d'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
3. La Regione realizza forme di collegamento con gli organi dell'Unione europea.

Articolo 5

(Rapporti internazionali)

1. Il Presidente della Giunta promuove e, previa comunicazione al Consiglio, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi statali.
2. Il Consiglio regionale autorizza con legge la stipula degli accordi e delle intese che comportano oneri alle finanze, modificazioni di leggi o atti di programmazione.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO I

INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

Articolo 6

(Partecipazione dei cittadini)

1. La Regione, mediante apposite leggi, riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati.
2. La Regione valorizza e favorisce gli apporti propositivi alle iniziative regionali e il coinvolgimento dei cittadini per l'indicazione dei candidati nella consultazione elettorale regionale.
3. La Regione, al fine di rendere effettivo il diritto

to di partecipazione, assicura la massima informazione sulla propria attività.

Articolo 7

(Iniziativa popolare)

1. L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi regionali si esercita con la presentazione di proposte redatte in articoli:
 - a) da parte di almeno cinquemila elettori della Regione;
 - b) da parte di almeno dieci Comuni o da parte di uno o più Comuni che rappresentino almeno 50.000 abitanti;
 - c) da parte di una Provincia;
 - d) da parte della Città metropolitana.
2. Il Consiglio regionale deve deliberare in via definitiva sulle iniziative di cui al comma 1 entro un anno dalla loro presentazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.

Articolo 8

(Referendum abrogativo)

1. Il Presidente della Giunta regionale indice, su richiesta di almeno il 3,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali, referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un atto amministrativo a carattere generale.
2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, la medesima richiesta non può essere ripresentata nei successivi cinque anni.
4. Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi votazioni per più di tre quesiti referendari.

5. Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio stesso.

Articolo 9

(Referendum consultivo)

1. Il Consiglio regionale, per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti di competenza consiliare, promuove referendum consultivo previa deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.
2. Il referendum deve essere indetto entro sei mesi dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1.
3. Sono sempre sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, nonché i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Articolo 10

(Limiti oggettivi dell'iniziativa popolare e dei referendum)

1. L'iniziativa popolare non è ammessa nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie.
2. I referendum non sono ammessi nelle materie di cui al comma 1 oltre che sulle disposizioni statutarie.
3. Il giudizio di ammissibilità dell'iniziativa popolare o del referendum è affidato alla Consulta statutaria di cui all'articolo 74, che ne accerta la legittimità; la Consulta accerta altresì la chiarezza e l'univocità del quesito referendario.
4. Il giudizio di ammissibilità è compiuto prima dell'inizio della raccolta delle sottoscrizioni degli elettori e deve essere espresso entro venti giorni dalla presentazione del quesito referendario alla Consulta di cui al comma 3.

5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

TITOLO II

RAPPORTI CON I CITTADINI

Articolo 11

(Pubblicità degli atti e informazione)

1. La Regione garantisce la più ampia informazione sulla propria attività e favorisce tutte le forme di pubblicità per migliorarne la conoscenza.
2. La Regione assicura il diritto di accesso ai documenti e provvede a realizzare un sistema integrato di servizi e informazioni utili.

Articolo 12

(Petizioni e istanze)

1. I cittadini e residenti in Liguria possono rivolgere petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Gli enti locali e le organizzazioni sociali possono sottoporre alla Regione istanze per chiedere provvedimenti o per prospettare esigenze di interesse generale.
3. Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta regionale o al Presidente del Consiglio regionale.
4. Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie o delegate della Regione.

CAPO III

ORGANI DELLA REGIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 13

(Organi regionali)

1. Sono organi della Regione: il Consiglio, il Presidente della Giunta e la Giunta.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione e di confronto tra la Regione e gli enti locali liguri.

Articolo 14

(Sistema di elezione)

1. La legge elettorale regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e dallo Statuto, disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.
2. Il Presidente della Giunta e i Consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale.
3. La legge elettorale regionale e le sue eventuali modifiche sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali.

TITOLO II

IL CONSIGLIO REGIONALE

SEZIONE I

NATURA E ORGANIZZAZIONE

Articolo 15

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità regionale.
2. Il Consiglio è composto da non più di cinquanta Consiglieri oltre al Presidente della Giunta.

Articolo 16

(Funzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa nel rispetto della Costituzione e dello Statuto. Svolge l'attività ispettiva, di controllo e di vigilanza secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.
2. Il Consiglio ha autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile.

3. Il Consiglio, in particolare:

- a) approva i piani e i programmi aventi valenza generale adottati dalla Giunta;
- b) provvede al monitoraggio dell'attività regionale e alla verifica della sua efficacia;
- c) partecipa alla fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario;
- d) effettua le nomine ad esso attribuite dalla legge regionale in materia;
- e) approva il proprio bilancio e lo gestisce secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità;
- f) determina autonomamente le proprie strutture, i propri organici, lo stato del personale assegnato al ruolo autonomo consiliare, nonché le norme di organizzazione interna;
- g) esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi.

Articolo 17

(Giunta delle elezioni)

1. Il Consiglio provvede, a norma del Regolamento Interno, alla convalida dell'elezione dei singoli Consiglieri, sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, entro un mese dall'insediamento o dalla avvenuta surrogazione.
2. La Giunta delle elezioni è nominata nella prima seduta ed è composta con criterio di proporzionalità in base alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.

Articolo 18

(Regolamento Interno)

1. Il Consiglio regionale disciplina, con Regolamento approvato e modificato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, la programmazione dei lavori, nonché la propria organizzazione interna.

Articolo 19

(Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza)

1. Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, che costituiscono collegialmente l'Ufficio di Presidenza.
2. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. L'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari avviene con votazione separata; ciascun Consigliere vota un solo nome. La cessazione dalla carica di uno dei Vice Presidenti o di uno dei Segretari comporta anche la decadenza dell'altro.
4. L'Ufficio di Presidenza dura in carica un anno e si intende confermato di anno in anno salvo che un quarto dei Consiglieri non chieda il rinnovo dell'Ufficio un mese prima della sua scadenza.
5. I membri dell'Ufficio di Presidenza sono rieleggibili.

Articolo 20

(Funzioni del Presidente del Consiglio regionale)

1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta l'Assemblea, la convoca e la presiede, ne è l'oratore ufficiale e ne dirige i lavori secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno. Garantisce le prerogative e i diritti dei Consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.
2. Il Presidente, inoltre:
 - a) ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento all'autonomia funzionale, finanziaria, contabile e di organizzazione del Consiglio e delle sue articolazioni;
 - b) svolge le altre funzioni assegnate dallo Statuto, dalla legge e dal Regolamento Interno.

Articolo 21

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nella direzione dell'attività del Consiglio regionale e nello svolgimento delle sue funzioni di garanzia e tutela delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri. Esercita le funzioni inerenti l'autonomia funzionale, finanziaria e contabile del Consiglio. Approva le disposizioni relative al funzionamento degli organismi e delle strutture consiliari.

Articolo 22

(Convocazione e lavori del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è riunito in sessione ordinaria il primo giorno non festivo della terza settimana di gennaio, di maggio e di ottobre.
2. Il Consiglio è inoltre convocato sulla base di un ordine del giorno dal suo Presidente: sentito l'Ufficio di Presidenza, ovvero a richiesta del Presidente della Giunta, o su iniziativa di un quarto dei Consiglieri. Nel caso di richiesta e di iniziativa il Consiglio è convocato, con l'ordine del giorno stabilito dai proponenti, non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
4. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo il metodo della programmazione. A tal fine il Presidente convoca periodicamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai Capigruppo, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente della Giunta, o da un Assessore da lui delegato, per deliberare la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, in base alle norme del Regolamento Interno.

Articolo 23

(Deliberazioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata.

Articolo 24

(Modalità del voto)

1. Il voto è palese salvo per le votazioni riguardanti le persone e negli altri casi previsti dal Regolamento Interno.

Articolo 25

(Proroga dei poteri del Consiglio regionale)

1. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale sono prorogati i poteri del precedente.

Articolo 26

(Commissioni consiliari)

1. Nell'ambito del Consiglio regionale sono istituite Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti i progetti di legge e degli altri provvedimenti di competenza del Consiglio. Le Commissioni permanenti esprimono, altresì, i pareri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Possono essere istituite Commissioni speciali con funzioni di inchiesta e di studio.
3. Le Commissioni d'inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare e con provvedimento del Presidente del Consiglio, secondo le modalità e i termini stabiliti nel Regolamento Interno, quando ne faccia richiesta almeno il quaranta per cento dei Consiglieri regionali. Tali Commissioni sono presiedute da un Consigliere proponente.
4. Gli esiti delle attività delle Commissioni speciali di cui al comma 2, predefinite nella durata e nell'oggetto e riguardanti materie di diretto interesse regionale, vengono esposti al Consiglio con apposita relazione.
5. Le Commissioni, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi della collaborazione di esperti e commissionare studi e ricerche.
6. Le Commissioni, tramite i loro Presidenti, nelle materie di competenza, hanno diritto di audire persone e di ottenere dalla Giunta e dagli enti o aziende dipendenti, partecipati o vigilati, notizie, informazioni, dati, atti, documenti ritenuti necessari per lo svolgimento

della propria attività, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

7. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

Articolo 27

(Funzionamento delle Commissioni)

1. Il Presidente del Consiglio, il Presidente e i componenti della Giunta regionale non fanno parte delle Commissioni consiliari; hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle sedute.
2. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salva diversa decisione delle Commissioni stesse.
3. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché siano rappresentati i voti della metà più uno dei Consiglieri.
4. Il Regolamento Interno del Consiglio stabilisce le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni, nonché le opportune forme di pubblicità dei lavori.

Articolo 28

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri regionali si costituiscono, secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti, in Gruppi cui sono assicurate le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni.
2. I Consiglieri che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi del comma 1 confluiscono in un unico Gruppo misto nel quale sono specificamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti politiche.
3. Ogni Gruppo esprime al suo interno un Capogruppo.

Articolo 29

(Funzioni della Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo svolge la fun-

zione di raccordo tra i singoli Consiglieri e l'Ufficio di Presidenza per quanto attiene alle prerogative dei Consiglieri stessi e al funzionamento del Consiglio.

SEZIONE II

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Articolo 30

(Rappresentanza)

1. Il Consigliere regionale rappresenta la comunità regionale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 31

(Insindacabilità)

1. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 32

(Indennità)

1. La legge regionale stabilisce le indennità spettanti ai Consiglieri regionali.

Articolo 33

(Interrogazione, interpellanza e mozione)

1. Il diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione spetta ad ogni Consigliere regionale secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

Articolo 34

(Interrogazione con risposta immediata)

1. Il Consigliere regionale ha diritto di presentare interrogazioni a risposta immediata su argomenti connotati da urgenza o particolare attualità politica, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

Articolo 35

(Poteri di acquisizione dei Consiglieri regionali)

1. Per l'esercizio del proprio mandato ogni Con-

sigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli enti dipendenti, partecipati o vigilati copia degli atti e dei documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

Articolo 36

(Ruolo dell'opposizione)

1. Il ruolo dell'opposizione, componente essenziale del sistema democratico, è garantito dal Regolamento Interno che ne disciplina le prerogative.

TITOLO III

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 37

(Funzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale:
 - a) rappresenta la Regione;
 - b) cura i rapporti con gli organi dello Stato e con gli altri enti territoriali che costituiscono la Repubblica;
 - c) cura i rapporti con gli organi dell'Unione Europea, con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati;
 - d) definisce e dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
 - e) nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro i rispettivi incarichi;
 - f) convoca e presiede la Giunta;
 - g) promulga le leggi ed emana i regolamenti;
 - h) indice le elezioni e i referendum nei casi previsti dallo Statuto e dalla legge;
 - i) ha la rappresentanza in giudizio della Regione;
 - j) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione;

- k) svolge gli altri compiti attribuitigli dallo Statuto e dalla legge, nonché tutte le funzioni non espressamente assegnate ad altri organi regionali.

Articolo 38

(Giuramento)

1. Il Presidente della Giunta assume le funzioni all'atto della proclamazione e presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto nella prima seduta del Consiglio regionale.

Articolo 39

(Programma di governo)

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal giuramento, presenta al Consiglio regionale il programma di governo che deve contenere l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti, dei tempi di realizzazione e dei più significativi disegni di legge di attuazione dello stesso.

Articolo 40

(Attuazione del programma di governo)

1. I disegni di legge di attuazione del programma di governo, indicati nello stesso, possono essere esaminati dal Consiglio con procedure abbreviate secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

Articolo 41

(Vice Presidente e Assessori)

1. Il Presidente, entro dieci giorni dal giuramento, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali il Vice Presidente, in numero non superiore a dodici, dandone comunicazione in Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del programma di governo.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo.
3. Gli Assessori possono essere scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio; in tal caso devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere regionale.

4. Il Presidente ha facoltà di revocare o sostituire uno o più componenti della Giunta dandone tempestiva comunicazione in Consiglio.
5. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate.

TITOLO IV

LA GIUNTA REGIONALE

Articolo 42

(Funzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale realizza gli obiettivi fissati nel programma di governo e dà attuazione alla normativa regionale.
2. La Giunta disciplina le modalità del proprio funzionamento, l'organizzazione e la composizione dei propri uffici, l'articolazione delle proprie strutture e lo stato del relativo personale.
3. La Giunta esercita le altre funzioni ad essa espressamente attribuite dallo Statuto e dalla legge.

Articolo 43

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni del suo Presidente.
2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di tre giorni e deve essere discussa non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
4. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza as-

soluta dei propri componenti, motivata censura nei confronti di un singolo Assessore.

Articolo 44

(Questione di fiducia)

1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale esclusivamente sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati e sulle leggi relative alla istituzione di tributi e imposte regionali.
2. L'approvazione della questione di fiducia a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta.
3. La mancata approvazione della questione di fiducia a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
4. La questione di fiducia può essere posta anche sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli dei progetti di legge di cui al comma 1.

CAPO IV

LA FUNZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE

TITOLO I

LA LEGGE REGIONALE

Articolo 45

(Potere di iniziativa)

1. L'iniziativa legislativa spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale e ai soggetti di cui all'articolo 7.
2. L'iniziativa legislativa si esercita mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di progetti di legge, redatti in articoli e corredati di una relazione illustrativa.
3. È riservata alla Giunta regionale l'iniziativa legislativa relativa alle leggi di approvazione del bilancio e agli atti ad esse collegati.

4. Spetta a ciascun Consigliere e alla Giunta l'iniziativa per i regolamenti e per gli atti amministrativi di competenza consiliare.

Articolo 46

(Procedimento ordinario)

1. Ogni progetto di legge è esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti secondo le norme del Regolamento Interno.
2. L'esame in Commissione si conclude con il voto e con relazioni al Consiglio regionale, ai sensi del Regolamento Interno.
3. Il progetto è successivamente discusso e votato in Consiglio articolo per articolo e quindi nel suo complesso.
4. Il Regolamento Interno stabilisce le modalità di definizione dei termini per l'esame delle iniziative legislative in Commissione, trascorsi i quali, su richiesta del proponente, il progetto è discusso e votato dal Consiglio anche se la Commissione non ha concluso i propri lavori.

Articolo 47

(Procedimento redigente)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno, può attribuire alle Commissioni l'esame dei progetti di legge in sede redigente. In tal caso, al Consiglio è riservata la sola votazione finale del progetto di legge a meno che il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei componenti del Consiglio richiedano la trattazione secondo il procedimento ordinario.
2. La procedura di esame e di approvazione prevista dal presente articolo non può essere adottata per le leggi di modifica dello Statuto, per le leggi di bilancio e le leggi elettorali.

Articolo 48

(Copertura finanziaria)

1. Ogni progetto di legge che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Articolo 49

(Promulgazione e pubblicazione)

1. Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione.
2. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, istituito presso il Consiglio regionale, subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
3. L'entrata in vigore può avvenire anche prima della scadenza del termine di cui comma 2, qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La legge regionale può stabilire che i propri effetti decorrano da una data diversa da quella dell'entrata in vigore.

TITOLO II

I REGOLAMENTI REGIONALI

Articolo 50

(Potestà regolamentare)

1. I regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali e degli atti normativi comunitari sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da rendersi nel termine di trenta giorni trascorso il quale si intende favorevole.
2. I regolamenti delegati dallo Stato nonché quelli di esecuzione e di attuazione di leggi statali sono approvati dal Consiglio regionale.
3. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, nei tempi e nei modi previsti per la pubblicazione delle leggi regionali.

CAPO V

L'AZIONE REGIONALE

Articolo 51

(Attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa, nel rispetto dei

principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, è attribuita agli enti locali con legge regionale che determina gli standard e i requisiti quantitativi e qualitativi da rispettare nel territorio regionale. In caso di inerzia degli enti locali nell'esercizio dell'attività amministrativa attribuita, la Regione, previa assegnazione di un termine a provvedere, esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto all'articolo 63.

2. La Regione svolge le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario su base regionale ovvero che, in forza dei principi di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, possano a tale livello meglio corrispondere alle esigenze dei cittadini.
3. La Regione determina l'articolazione delle funzioni attribuite tenendo conto delle differenti potenzialità degli enti riceventi.

Articolo 52

(Copertura delle spese per lo svolgimento di funzioni conferite)

1. La Regione assicura agli enti locali le risorse finanziarie e le dotazioni di personale necessarie per lo svolgimento delle funzioni da essa conferite, stabilendo le modalità e dettando le direttive per l'esercizio delle attività amministrative delegate.

Articolo 53

(Controllo interno)

1. La Regione istituisce con legge forme di controllo interno volte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.

Articolo 54

(Enti, aziende, società)

1. La Regione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e programmatici, può istituire con legge enti o aziende dotati di autonomia funzionale e amministrativa, nonché promuovere l'istituzione o partecipare a società finanziarie o a società di capitali.

2. Con legge regionale sono disciplinate le forme di indirizzo, vigilanza e controllo che la Regione esercita nei confronti degli enti e aziende regionali.
3. La legge regionale stabilisce le norme per la nomina degli amministratori di enti e aziende, nonché dei rappresentanti della Regione in società.

CAPO VI

LA FINANZA REGIONALE

Articolo 55

(Autonomia finanziaria)

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. La Regione stabilisce e applica tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e secondo i principi del federalismo fiscale.
3. I tributi regionali sono imposti con legge che ne determina i presupposti fondamentali e le modalità di accertamento e riscossione.

Articolo 56

(Demanio e patrimonio)

1. La legge regionale disciplina il demanio e il patrimonio della Regione.

Articolo 57

(Programmazione economica e finanziaria)

1. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legge regionale di disciplina dell'ordinamento contabile.

Articolo 58

(Bilancio e altri documenti contabili)

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono presentati ogni anno dalla Giunta e sono approvati con legge regionale entro il 15 dicembre.
3. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.
4. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non con legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
6. L'approvazione del rendiconto avviene annualmente con legge regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo sulla base di una proposta presentata dalla Giunta.

Articolo 59

(Sessione di bilancio)

1. L'esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci annuale e pluriennale della Regione ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare di bilancio. Nell'ambito della medesima sessione il Consiglio regionale esamina gli atti ad esso collegati di cui agli articoli 57 e 58.
2. Il Regolamento Interno disciplina la sessione di bilancio prevedendo che, nel corso della stessa, la programmazione dei lavori del Consiglio sia finalizzata alla conclusione dell'esame dei provvedimenti nei termini stabiliti dallo Statuto e dalla legge regionale.

Articolo 60

(Bilanci e rendiconti di enti dipendenti, partecipati o vigilati)

1. I bilanci e i rendiconti degli enti dipendenti, partecipati o vigilati dalla Regione sono trasmessi, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, al Consiglio regionale.

Articolo 61

(Legge regionale di contabilità e di disciplina del servizio di tesoreria)

1. La Regione adotta la propria legge di contabilità nei limiti di cui all'articolo 119 della Costituzione e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.
2. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria.

CAPO VII

LE AUTONOMIE LOCALI

Articolo 62

(Rapporti tra Regione ed enti locali)

1. La Regione valorizza il sistema delle autonomie locali; garantisce la partecipazione degli enti all'attività legislativa e di programmazione; organizza l'esercizio delle funzioni amministrative sulla base del principio di sussidiarietà, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalla legge regionale.

Articolo 63

(Potere sostitutivo)

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione può sostituirsi ad organi degli enti locali i quali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, non adottino norme o atti previsti come obbligatori dalla normativa regionale.
2. L'atto di sostituzione è adottato sentito l'ente interessato.

Articolo 64

(Forme di cooperazione)

1. La Regione promuove i rapporti di cooperazione tra gli enti locali favorendo l'esercizio associato delle loro funzioni.

Articolo 65

(Consiglio delle Autonomie locali)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo

rappresentativo del sistema regionale delle Autonomie locali.

2. Esso ha sede presso il Consiglio regionale.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e si insedia entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.
4. La legge regionale disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.

Articolo 66

(Competenze del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha potestà d'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali ed esprime pareri obbligatori in ordine:
 - a) alle modificazioni dello Statuto, con riferimento alle parti relative alle autonomie locali;
 - b) alle leggi relative all'articolazione territoriale del sistema delle autonomie locali e alla determinazione delle loro competenze;
 - c) agli atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli Enti locali;
 - d) agli atti di programmazione generale;
 - e) alle leggi di bilancio e ad altri atti ad esse collegati.
2. Il Consiglio può esprimere, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione che comunque interessino gli enti locali.
3. Il Consiglio può proporre al Presidente della Giunta l'impugnativa di atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e degli enti locali liguri.

Articolo 67

(Modalità di espressione del parere)

1. I pareri del Consiglio delle Autonomie Locali

sono resi nel termine di trenta giorni, decorsi i quali tali pareri si considerano acquisiti.

2. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può comunque procedere all'approvazione dell'atto con il voto della maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. La maggioranza di cui al comma 2 non è richiesta per l'approvazione degli atti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere d) ed e).

Articolo 68

(Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro)

1. Il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro è organismo di consultazione della Regione in materia economica e sociale.
2. Il Consiglio è composto da rappresentanti delle categorie produttive, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni sindacali, del terzo settore, della cooperazione, delle organizzazioni economiche no profit, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e da esperti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale che ne disciplina il funzionamento.
3. Il Consiglio ha potestà d'iniziativa legislativa nell'ambito delle materie di competenza e secondo quanto previsto dalla legge regionale.
4. Il Consiglio è articolato in sessioni specializzate per competenze.

CAPO VIII

DIRIGENZA E RUOLO DEL PERSONALE

Articolo 69

(Principio di separazione e dirigenza)

1. L'Amministrazione regionale è improntata al criterio di distinzione tra funzioni di indirizzo, spettanti agli organi regionali, e funzioni di gestione, spettanti alla dirigenza e al personale regionale.
2. Nell'ambito delle linee di indirizzo loro asse-

gnate, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti conseguenti.

3. I dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. La legge regionale detta le disposizioni di attuazione dei principi che regolano l'organizzazione e l'attività regionale, assicurando il raccordo tra gli organi politici e i dirigenti.

Articolo 70

(Organizzazione degli uffici)

1. La legge regionale e i regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta dettano le norme relative all'organizzazione degli uffici, alla ripartizione delle competenze e alle regole di funzionamento dell'amministrazione.
2. I dipendenti della Regione sono inquadrati in due distinti ruoli, facenti capo rispettivamente al Consiglio ed alla Giunta regionali.
3. La legge regionale assicura le necessarie forme di mobilità e disciplina in modo coordinato le modalità di assunzione, di contrattazione e di gestione amministrativa, promuovendo pari opportunità alle donne e agli uomini nell'accesso agli incarichi interni all'Ente.
4. La Regione assicura l'effettivo e costante aggiornamento professionale e formativo dei dirigenti e del personale regionale.

CAPO IX

GLI STRUMENTI DI GARANZIA

Articolo 71

(Autorità indipendenti di garanzia)

1. Le Autorità indipendenti di garanzia istituite dal presente Statuto sono disciplinate dalla legge regionale.
2. La legge regionale determina le forme di indipendenza e autonomia, sotto il profilo dell'organizzazione e del funzionamento, necessarie ad assicurare alle Autorità indipendenti lo svolgimento della loro funzione.

3. Ciascun componente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale.

Articolo 72

(Difensore civico)

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Difensore civico per la tutela del singolo cittadino e di interessi collettivi particolarmente rilevanti.
2. Il Difensore civico è un'autorità indipendente di garanzia.
3. Le competenze e l'organizzazione del Difensore civico sono disciplinate dalla legge regionale.

Articolo 73

(Comitato regionale per le Comunicazioni)

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per le Comunicazioni, autorità indipendente di garanzia, con funzioni di consulenza e di gestione nel campo della comunicazione secondo le disposizioni della legge regionale.

Articolo 74

(Consulta statutaria)

1. La Consulta statutaria è organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.
2. Ha sede presso il Consiglio regionale ed è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.
3. Ciascun componente della Consulta è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.
4. I componenti della Consulta durano in carica sei anni e non sono rieleggibili.
5. La legge regionale disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Consulta statutaria, nonché i requisiti di eleggibilità e le cause di incompatibilità dei suoi componenti.

Articolo 75

(Funzioni della Consulta statutaria)

1. La Consulta statutaria esprime pareri, a maggioranza dei suoi componenti, entro venti giorni:
 - a) sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare;
 - b) sulla ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto;
 - c) sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all'articolo 10.
2. I pareri di cui al comma 1 lettere a) e b) possono essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale o da un quinto dei Consiglieri regionali.
3. Il parere di cui al comma 1 lettera c) è obbligatorio.
4. Il parere sulla conformità statutaria dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare è espresso prima dell'esame di questi da parte dell'Assemblea.
5. Il parere sulla ripartizione delle competenze qualora non accolto dagli organi regionali interessati, viene sottoposto alla valutazione del Consiglio regionale.
6. Il parere negativo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza.

CAPO X**DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 76**

(Modificazioni statutarie)

1. Le modificazioni dello Statuto sono approvate con legge regionale per la quale è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
2. La legge regionale di modificazione statutaria è adottata dal Consiglio con due successive

deliberazioni legislative votate ad intervallo non inferiore a due mesi.

3. La deliberazione adottata dal Consiglio è pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
4. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione legislativa, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio possono richiedere che la stessa sia sottoposta a referendum popolare. La deliberazione legislativa sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
5. Il referendum deve svolgersi entro sei mesi dalla richiesta. Nel caso in cui il Governo abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, il referendum ha luogo successivamente alla decisione del Giudice costituzionale.

Articolo 77

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni contenute nello Statuto regionale entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di approvazione nel Bollettino Ufficiale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto:
 - a) cessa di avere efficacia lo Statuto della Regione Liguria approvato con legge 22 maggio 1971 n. 341;
 - b) sono abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

AVVISO

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 24.12.2004, n. 31

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 31 si comunica che entro tre mesi dalla pubblicazione della suesposta deliberazione statutaria nel presente Bollettino Ufficiale almeno 28.735 elettori della Regione, corrispondenti ad un cinquantesimo degli elettori individuato sulla base dell'ultima revisione delle liste elettorali effettuata per l'elezione del Consiglio regionale in carica,

ovvero almeno 8 Consiglieri regionali, corrispondenti ad un quinto dei componenti il Consiglio regionale, possono richiedere di procedere a referendum ai sensi dell'articolo 123, comma 3 della Costituzione e sulla base del seguente quesito referendario:

“Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Liguria recante “Statuto della Regione Liguria” approvata dal Consiglio regionale in data 28 gennaio 2005 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 2 febbraio 2005 n. 1, parte I?”.

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2005 N. 1

Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università)

1. I rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università sono regolati da un protocollo generale di intesa stipulato dalla Regione con l'Università, approvato dal Consiglio regionale, in conformità alle previsioni e ai contenuti della presente legge e nel rispetto del principio della leale cooperazione per assicurare le modalità di promozione e di integrazione delle attività assistenziali, formative, di ricerca e di didattica del Servizio sanitario regionale e dell'Università.
2. Il protocollo generale di intesa Regione-Università ha durata triennale e, di norma, coincide con la vigenza del Piano sanitario regionale.
3. L'attuazione del protocollo generale d'intesa è

effettuata attraverso specifici protocolli stipulati sulla base di schemi approvati dalla Giunta regionale.

4. I protocolli di intesa stipulati tra la Regione e l'Università definiscono, in particolare, le modalità di:
 - a) responsabilizzazione di tutte le componenti interessate alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale;
 - b) integrazione e collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo;
 - c) perseguimento in modo congiunto di: obiettivi di qualità, efficienza e competitività del Servizio sanitario pubblico; qualità e congruità, rispetto alle esigenze assistenziali, della formazione del personale medico e sanitario; del potenziamento della ricerca biomedica e medico clinica;
 - d) informazione e consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza.

Articolo 2

(Partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale)

1. La Regione può avvalersi della collaborazione dell'Università per l'elaborazione del Piano sanitario regionale, nonché per la definizione di:
 - a) indirizzi di politica sanitaria e di ricerca;
 - b) programmi di intervento;
 - c) nuovi modelli organizzativi delle strutture e delle attività del Servizio sanitario regionale.
2. La collaborazione con l'Università può, altresì, concretarsi nell'ambito scientifico della ricerca biomedica e clinica.
3. Per assicurare l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca, la Regione, prima dell'adozione del Piano sanitario regionale, acquisisce le proposte e le valutazioni

dell'Università per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Articolo 3

(Collaborazione fra Servizio sanitario regionale e Università)

1. La collaborazione fra Servizio sanitario regionale e Università si realizza nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 (disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419) attraverso la costituzione dell'Azienda ospedaliera-universitaria "San Martino", in qualità di Azienda di riferimento, dotata di autonoma personalità giuridica.

Articolo 4

(Organi della Azienda ospedaliera-universitaria)

1. Sono organi dell'Azienda ospedaliera-universitaria "San Martino":
 - a) il Direttore generale;
 - b) l'organo di indirizzo;
 - c) il Collegio sindacale.
2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale sentito il Rettore dell'Università.
3. Con apposito atto la Regione disciplina le procedure di verifica dei risultati dell'attività. I provvedimenti di verifica, conferma e revoca sono di competenza della Giunta regionale.
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, il rapporto del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera-universitaria è regolato dagli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) e successive modificazioni e integrazioni.
5. L'organo di indirizzo è composto da cinque membri. Sono membri di diritto l'Assessore alla Salute della Regione Liguria e il Preside della Facoltà di Medicina. La Giunta regionale e il Rettore nominano un membro ciascuno;

il quinto componente è nominato dalla Giunta regionale, sentito il Rettore della Università.

6. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni dell'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni. Il Collegio è composto da cinque membri designati: uno dalla Regione, uno dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità, uno dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall'Università.

Articolo 5

(Azienda ospedaliera-universitaria)

1. L'assetto organizzativo dell'Azienda ospedaliera-universitaria "San Martino" è definito nell'atto aziendale di cui all'articolo 3 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia in un quadro di coerente integrazione con l'attività assistenziale e con gli obiettivi della programmazione regionale.
2. L'organizzazione si articola in:
 - a) Dipartimenti ad attività integrata (DAI) e assistenziali (DA);
 - b) Strutture assistenziali complesse;
 - c) Strutture semplici;
 - d) Articolazioni funzionali interne alle strutture di cui alla lettera b).

Sono, altresì, attribuibili i programmi di cui all'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 517/1999.

3. I responsabili dei Dipartimenti ad Attività Integrata e Assistenziali sono nominati dal Direttore generale. I responsabili delle altre strutture aziendali a direzione universitaria sono nominati dal Direttore generale secondo le procedure di cui alla lettera i), comma 3 dell'articolo 9.
4. Presso l'Azienda ospedaliera-universitaria è costituito il Collegio di direzione di cui il Direttore generale si avvale, ai fini dell'integrazione tra le funzioni didattiche e assistenziali e per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle

attività tecnico-sanitarie. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione delle attività libero-professionali intramurarie e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il Direttore generale si avvale del Collegio di direzione per l'elaborazione del programma di attività dell'Azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi. Sono membri di diritto del Collegio il Direttore sanitario e amministrativo e i Direttori di Dipartimento.

Articolo 6

(Norme in materia di personale)

1. I protocolli d'intesa Regione-Università disciplinano i rapporti con i professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda ospedaliera-universitaria o presso le strutture individuate in quanto essenziali per l'attività didattica nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 517/1999.
2. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 sono riconosciuti, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, ed al trattamento economico erogato dall'Università:
 - a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
 - b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca;
 - c) il trattamento economico di cui all'articolo 15 quater del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 (norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419), ove ne sussistano le condizioni.
3. I trattamenti di cui al comma 2 sono erogati

nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 (riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 7

(Protocollo generale di intesa Regione-Università)

1. Il protocollo generale d'intesa stipulato tra la Regione e l'Università prevede e disciplina in particolare:
 - a) le modalità di collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Università;
 - b) i principi di funzionamento e di organizzazione dell'Azienda ospedaliera-universitaria "S. Martino";
 - c) le attività assistenziali essenziali e non vicariabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
 - d) i criteri di efficacia assistenziale e di economicità e le soglie operative, consistenti nei livelli minimi di attività, e didattiche, di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 517/1999 per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
 - e) il numero dei posti letto messo a disposizione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, determinato, di norma, in tre letti per ogni studente iscritto al primo anno del corso di Laurea, comprendendo in quota parte non superiore al 30 per cento il numero degli immatricolati alle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Articolo 8

(Protocolli attuativi Regione-Università)

1. Con la stipula di appositi protocolli attuativi la Regione e l'Università disciplinano:
 - a) le modalità di attuazione di quanto previsto dal Protocollo generale d'intesa;
 - b) i termini e i tempi di adeguamento al numero di posti letto e agli standard fissati dalla programmazione regionale;
 - c) l'individuazione, di massima, delle unità operative universitarie;
 - d) le modalità attuative dell'eventuale decentramento delle attività universitarie in ragione delle esigenze formative degli studenti residenti in zone periferiche della Regione;
 - e) i percorsi formativi e la partecipazione degli specializzandi alle attività del Servizio sanitario regionale assicurandone una opportuna rotazione all'interno della Azienda di riferimento e della rete formativa regionale individuata attraverso le procedure di cui all'articolo 16 sexies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;
 - f) la formazione specialistica;
 - g) i corsi di laurea delle professioni del comparto sanitario;
 - h) la formazione permanente dei medici e del personale del comparto sanità.

Articolo 9

(Contenuti dell'atto di autonomia aziendale)

1. L'atto aziendale è adottato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria sentito il Rettore dell'Università, limitatamente ai Dipartimenti ed alle strutture aziendali a direzione universitaria.
2. L'atto aziendale è trasmesso entro dieci giorni dall'adozione alla Giunta regionale che nei successivi trenta giorni può comunicare al Direttore generale osservazioni motivate, anche indicando i contenuti dell'atto che, ponendosi

in contrasto con gli indirizzi, la programmazione e gli accordi stipulati con l'Università, devono essere modificati.

3. Nell'atto aziendale sono definiti:
 - a) l'attività e la composizione del Collegio di direzione;
 - b) l'elenco dei Dipartimenti ad attività integrata (DAI) e dei Dipartimenti assistenziali (DA);
 - c) i rapporti fra DAI e Dipartimenti universitari (DU), assicurando nel funzionamento dei Dipartimenti integrati la compatibilità con le competenze dei Dipartimenti universitari;
 - d) le unità operative – complesse e semplici – che compongono i DAI e i DA, indicando quelle a direzione universitaria nonché quelle a direzione ospedaliera, sulla base di quanto previsto dai protocolli di intesa Regione - Università e previa verifica del rispetto dei parametri, dei livelli di attività e delle soglie operative negli stessi fissati. Resta fermo che entrambe possono avere al loro interno l'apporto di personale universitario e di personale del S.S.N. nella salvaguardia dei compiti istituzionali del personale universitario ed ospedaliero;
 - e) i principali collegamenti interdipartimentali;
 - f) l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali del personale docente universitario. La rilevazione deve essere effettuata con metodologia analoga a quella utilizzata per la rilevazione delle presenze del personale medico ospedaliero;
 - g) le procedure per la costituzione, la modifica o la soppressione, l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento dei dipartimenti aziendali e delle strutture semplici e complesse;
 - h) le procedure per l'istituzione di un Collegio tecnico per la valutazione e le verifiche delle attività svolte con modalità uguali per il personale ospedaliero ed universitario;
 - i) le procedure di nomina e di revoca dei di-

rettori dei Dipartimenti, dei Direttori delle strutture assistenziali complesse e dei responsabili delle strutture assistenziali semplici;

- j) le procedure per l'attribuzione e la revoca dei programmi di cui all'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 517/1999;
- k) l'elenco dei docenti e ricercatori universitari nonché le figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge 19 novembre 1990 n. 341 (riforma degli ordinamenti didattici universitari), che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda ospedaliera integrata con l'Università e le modalità di aggiornamento del predetto elenco;
- l) i criteri di afferenza ai DAI del personale universitario tecnico-amministrativo;
- m) le modalità di attribuzione delle quote di specializzandi e di iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie alle strutture assistenziali a direzione ospedaliera;
- n) le modalità di attribuzione ai professori universitari di cui al comma 2, dell'articolo 15-nonies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni della quota di attività assistenziale strettamente correlata all'attività didattica e di ricerca svolta;
- o) le modalità e i termini di partecipazione dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale all'attività didattica;
- p) le quote di compartecipazione dell'Università ai risultati di gestione, ai sensi dell'articolo 10;
- q) quant'altro riguardi l'adozione degli atti normativi interni di carattere generale.

Articolo 10

(Compartecipazione delle Regioni e delle Università ai risultati di gestione)

1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dall'Azienda ospedaliera-universitaria concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università sia dal Fondo sanitario regionale, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 7 del d.lgs. 517/1999.
2. In caso di risultati negativi la Regione e

l'Università interessata concordano appositi piani poliennali di rientro, sulla base delle indicazioni dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 4. In caso di mancato accordo la Regione disdetta i protocolli di intesa per la parte concernente l'Azienda ospedaliera - universitaria.

3. I risultati positivi di gestione dell'Azienda ospedaliera-universitaria, dedotte le quote destinate al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti determinate in base ai piani di rientro concordati, sono utilizzati per il finanziamento di programmi di interesse assistenziale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo della qualità delle prestazioni.
4. Le quote di compartecipazione dell'Università ai risultati di gestione dell'Azienda ospedaliera-universitaria sono determinate nell'atto aziendale di cui all'articolo 9, sulla base di criteri che tengono conto dei risultati di gestione delle strutture aziendali a direzione ospedaliera ed universitaria rilevabili dalla contabilità aziendale, tenuto anche conto del rapporto tra unità operative complesse a direzione universitaria ed ospedaliera.

Articolo 11

(Osservatorio regionale per la formazione specialistica)

1. È istituito l'Osservatorio regionale per la formazione specialistica che ha sede presso l'Azienda ospedaliera-universitaria "San Martino" ed opera a titolo gratuito.
2. L'Osservatorio assolve ai compiti indicati dall'articolo 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 (attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE, 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) nonché a quelli definiti da appositi protocolli. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono, oltre al Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che lo presiede:
 - a) due esperti designati dalla Giunta regionale;

- b) due Direttori delle Scuole di Specializzazione, designati dal Rettore;
 - c) due Dirigenti Medici Direttori di UU.OO. complesse del Sistema sanitario regionale che operano nell'Azienda ospedaliera-universitaria, designati dalla Giunta regionale;
 - d) tre rappresentanti degli iscritti alle Scuole di Specializzazione eletti tra gli aventi diritto.
3. I componenti durano in carica un triennio e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

Articolo 12

(Norma transitoria)

1. Il trattamento economico di equiparazione in godimento spettante al personale di cui al comma 1 dell'articolo 6 è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.
2. Fino alla data del 24 agosto 2006 ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire, comunque, una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento alla data del 17 marzo 2004 (sottoscrizione del protocollo generale di intesa Regione - Università).

Articolo 13

(Commissione paritetica)

1. Allo scopo di monitorare l'attuazione del protocollo di intesa Regione-Università nonché di pronunciarsi su richiesta delle parti, ovvero di uno dei Direttori generali delle Aziende interessate, sull'interpretazione dello stesso, è istituita una Commissione paritetica.
2. La Commissione è composta da:
 - a) l'Assessore regionale alla salute in qualità di Presidente;
 - b) il Rettore dell'Università;
 - c) quattro componenti designati dall'Assessore regionale alla salute, di cui almeno due scelti tra Dirigenti Medici dipendenti delle Aziende di riferimento;

d) quattro componenti designati dal Rettore dell'Università di Genova.

Articolo 14

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 gennaio 2005

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2005 n. 1

Premessa: I testi qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di rendere più agevole la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Roberto Levaggi ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 137 in data 22 giugno 2004;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 giugno 2004, dove ha acquisito il numero d'ordine 413;
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio;
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 23 dicembre 2004;
- e) il disegno di legge è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 gennaio 2005;
- f) la legge regionale entra in vigore il 3 febbraio 2005.

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consiglieri M. Maggi, F. Moro e G. Barci)

Con il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione del Consiglio regionale, la Regione Liguria intende giungere al completamento di un iter procedurale relativo all'attuazione delle disposizioni concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regione e Università, per lo svolgimento delle attività assistenziali in ambito universitario, nel quadro della programmazione sanitaria regionale. L'avvio dei suddetti rapporti Regione-Università deriva da un apposito ordine del giorno del Consiglio che impegnava la Giunta regionale a definire le linee guida concernenti i protocolli di intesa tra Regione Liguria ed Università, sostenuto altresì da una sentenza della Corte Costituzionale, la quale motivava nella propria decisione che la riforma dell'ordinamento dello Stato, escludendo poteri a livello centrale di emanare atti di indirizzo e coordinamento in relazione a tale materia, ha affidato alla potestà legislativa concorrente delle Regioni la materia della tutela della salute. Sulla base della vigente normativa statale, la Regione e l'Università hanno già stipulato, in data 17 marzo 2004, un protocollo d'intesa e un primo accordo attuativo. Il protocollo generale d'intesa prevede espressamente che sia la legge regionale a normare la materia prevista dal decreto ministeriale, precisando che i contenuti legislativi siano automaticamente recepiti dal protocollo d'intesa. Il disegno di legge, in accoglimento delle indicazioni consiliari e dei contenuti del protocollo generale d'intesa e in attuazione dei principi fissati dalla normativa statale in materia, disciplina, a livello regionale, i rapporti tra Servizio sanitario regionale ed Università prevedendo, in particolare, la costituzione dell'Azienda ospedaliera universitaria San Martino, la sua organizzazione e il suo funzionamento. È opportuno sottolineare che già nel protocollo d'intesa era previsto che il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera integrata fosse nominato dalla Regione, previa intesa con il Rettore dell'Università in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 517/1999. La II Commissione, competente per l'esame di merito, ha dedicato particolare attenzione e numerose sedute alla trattazione del disegno di legge, programmando una serie di audizioni con i Rappresentanti istituzionali e di categoria interessati, al fine di acquisire le loro valutazioni ed eventuali contributi utili a perfezionare il provvedimento. Si auspica, pertanto, che il disegno di legge, che ha già raccolto ampia conver-

genza sui contenuti da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio e apprezzamento espresso dai soggetti esterni, venga suffragato a voti unanimi da questa Assemblea regionale, unitamente ad un impegno da parte dell'Esecutivo volto a rafforzare l'intervento della Regione nella procedura di costituzione dell'Azienda ospedaliera integrata.

Relazione di minoranza (Consigliere P. Perfigli)

Il disegno di legge n. 413 è stato approvato in Commissione, sulla base di una valutazione che ho condiviso, da altri Colleghi del Gruppo D.S. Pur esprimendo un giudizio sostanzialmente favorevole, il mio voto in Commissione è stato di astensione riservandomi alcune verifiche tecnico-legislative, che potrebbero dare luogo a specifici emendamenti, su singoli punti del provvedimento. Questa astensione «tecnica», a seguito delle verifiche sopracitate, potrà essere superata in Consiglio regionale da un voto positivo.

3. Note agli articoli

Nota al titolo della legge:

- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 è pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

Note all'articolo 3:

- Il decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 è pubblicato nella G.U. 12 gennaio 2000, n. 8, S.O.;
- la legge 30 novembre 1998 n. 419 è pubblicata nella G.U. 7 dicembre 1998, n. 286.

Note all'articolo 6:

- Il decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 è pubblicato nella G.U. 16 luglio 1999 n. 165 S.O.;
- il d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 è pubblicato nella G.U. 31 luglio 1980 n. 209 S.O.

Note all'articolo 11:

- Il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 è pubblicato nella G.U. 23 ottobre 1999 n. 250 S.O.;
- la direttiva 5 aprile 1993 n. 93/16/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 luglio 1993 n. L 165;

- la direttiva 6 ottobre 1997 n. 97/50/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 24 ottobre 1997 n. L 291;
- la direttiva 8 aprile 1998 n. 98/21/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 aprile 1998 n. L 119;
- la direttiva 3 settembre 1998 n. 98/63/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 15 settembre 1998 n. L 253;

- la direttiva 21 maggio 1999 n. 99/46/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 2 giugno 1999 n. L 139.

4. *Struttura di riferimento*

Staff di Direzione del Dipartimento salute e servizi sociali.
